

SCHEMA DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DEODORIZZAZIONE, INTERVENTI ANTIOFIDICI PER ANIMALI E INSETTI, PULIZIA GUANO UCCELLI E LAMPAD E UV; NELLE SEDI OPERATIVE E NEGLI IMPIANTI IDRICI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO FOGNARI IN GESTIONE AD ADF UTILIZZATI PER LA GESTIONE DEL SII NELL'ATO 6 OMBRONE.

LOTTO UNICO GROSSETO – MONTAGNA E SIENA PER LA DURATA DI 24 MESI.

Importo totale di € 170.000,00 di cui € 1.378,20 per la sicurezza.

AFFIDATO ALL'IMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXX (P.IVA/C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX).

CIG B07D9B5818

TRA

1. **Acquedotto del Fiora S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" ed in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, **Piero FERRARI**, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23/05/2022.

E

2. l'Impresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (di seguito denominata anche "Appaltatore"), con sede legale in Cap xxxxx Via xxxxxxxx – Comune di xxxxxxxxxx (C.F xxxxxxxxxx P.IVA: xxxxxxxx)
(Numero di iscrizione del Registro delle Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di xxxxxxxxxx al Numero REA xx – xxxx agli atti della Stazione Appaltante, in persona del Rappresentante Legale xxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx (xx) il xxxxxxxx.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

- Con Relazione a contrarre shopping Cart 20367644 l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara relativa ad un "Accordo quadro per il servizio di derattizzazione, disinfestazione, deodorizzazione, interventi antiofidici per animali e insetti, pulizia guano uccelli e lampade UV; nelle sedi operative e negli impianti idrici, impianti di depurazione e sollevamento fognari in gestione ad AdF utilizzati per la gestione del SII nell'ATO 6 Ombrone. Lotto Unico Grosseto – Montagna e Siena per la durata di 24 mesi."

Importo totale di 170.000 €, di cui 1.378,20 € per la sicurezza.

- Con la medesima relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot nr. 20187 con invito rivolto a operatori economici iscritti in anagrafici fornitori di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il criterio di selezione dell'offerta sarà quello del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 11 del regolamento suddetto.

Ai sensi del medesimo articolo la Società si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi 54 comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 36/2023.

- Si è proceduto ad invitare tutti gli iscritti e qualificati in Categoria **ID 156 - FIOR_SERV02 - DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE classe III°**

- Con lettera di invito, è stata pubblicata in data XXXXXXXXX gara di appalto Tender 2864 – Rdo 4252 utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA.

- Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:00 del XXXXXX), delle n. XX imprese invitate, qualificate in idonea classe e categoria del Sistema di qualificazione di AdF, hanno partecipato alla procedura di gara XXXX o.e..

- In data XXXXXXXXX in seduta pubblica si procedeva all'apertura della procedura di gara così come riportato nel verbale n. XX di gara della seduta del XXXX assunto quale proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

che individua quale aggiudicatario provvisorio alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati l'o.e. **XXXXXXXXXXXXXXXX (P.IVA/C.F.: XXXXXXXXXXXXX)**, con sede in XXXXX, offrendo un ribasso del XX,XX% sull'epu posto a base di gara;

L'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. **xxxxxx del xxxxxxxxxxxx**.

Con determinazione Prot. n. XXXXX del XXXXXX, l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione del servizio in oggetto all'impresa **xxxxxxxxxxxxxxxx**.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati, della lettera di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza della presentazione delle offerta, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da consentire all'o.e. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

AdF, come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 - OGGETTO

Accordo quadro per il servizio di derattizzazione, disinfestazione, deodorizzazione, interventi antiofidici per animali e insetti, pulizia guano uccelli e lampade UV; nelle sedi operative e negli impianti idrici, impianti di depurazione e sollevamento fognari in gestione ad AdF utilizzati per la gestione del SII nell'ATO 6 Ombrone. Lotto Unico Grosseto – Montagna e Siena per la durata di 24 mesi.

ART. 2 - CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica
- Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto
- Elaborato 1.2 Livelli di servizio e penalità
- Elaborato 1.3 Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali all'avvio
- Elaborato 1.4 Elenco impianti AdF
- Elaborato 2.1 Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute
- Elaborato 2.2 Elenco Prezzi Sicurezza
- Allegato 1 Regolamento Appalti interno
- Allegato 2.3 DUVRI derattizzazione, disinfezione e disinfestazione e stima costi sicurezza (Lotto Unico)

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti ed il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019.

ART. 3 – DURATA

La durata del presente contratto quadro sarà di 24 mesi come indicato all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto o comunque fino al raggiungimento della capienza economica del Contratto quadro.

Qualora alla scadenza temporale del Contratto non sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui sopra, la Committente, a suo insindacabile giudizio potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell'importo massimo.

La durata del Contratto è calcolata a partire dalla data del verbale di consegna del servizio.

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto della documentazione amministrativa e tecnica di riferimento.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in euro € 170.000,00 di cui € 1.378,20 € per la sicurezza oltre Iva per legge.

In fase di contabilizzazione dei servizi verranno applicati i prezzi contrattuali, derivanti dall'elenco prezzi posto a base di gara di cui, al netto del ribasso percentuale offerto dal contraente in sede di gara, pari al ribasso percentuale del xx,xx% fino a concorrenza del su indicato importo contrattuale.

L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione del servizio in gara.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

I pagamenti degli importi fatturati saranno effettuati a **60 (Sessanta) giorni** dalla data di presentazione delle fatture stesse da parte della Impresa Appaltatrice.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 Dlgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si

determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio in oggetto, i prezzi sono aggiornati, previa esplicita richiesta, decorso almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il codice ISTAT relativo all'indice NIC (Indice Nazionale della Collettività), con le seguenti modalità: verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione dell'offerta rispetto all'indice al momento della richiesta di rivalutazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente dalla Stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al cinque/00 per cento dell'importo del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. In tal caso si procederà a riconoscere, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta/00 per cento di detta eccedenza.

ART. 6 - GARANZIA FIDEJUSSORIA E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 9 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, in applicazione all'art. 53 c. 4 del D.Lgs 36/2023.

L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 certificato n. **XXXXXXXXXXXXXX** rilasciato da **XXXXXXXXXXXXXX** agli atti della Stazione Appaltante, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto

costituisce il deposito cauzionale definitivo determinato in maniera analoga nella misura e secondo le modalità disciplinate dall'art. 117 del Dlgs 36/2023, con la polizza fideiussoria n. **XXXXXXXX** rilasciata da **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** agli atti della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € **XXXXXXXX** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 36/2023, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nel servizio oggetto del presente contratto, mediante polizza n. **XXXXXXXX** stipulata con **XXXXXXXXXXXXXXXX** agli atti della Stazione appaltante che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, per un massimale adeguato.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Il concorrente ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta di voler subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. N. 36/2023 le seguenti attività **XXXXXXXXXXXX**

Per l'istituto del subappalto si rimanda all'art 25 del CSA.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo e copia del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al sottostante art. 15 - APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

ART. 8 - OBBLIGHI APPALTATORE

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

2. L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione come disciplinate dal Capitolato speciale di appalto e secondo le indicazioni del Responsabile del servizio.

3. L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto dell'offerta tecnica presentata che forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non si riconoscerà alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

ART.10 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo

verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

ART. 11 - Norma ISO 37001 e politica anticorruzione

Le PARTI del presente contratto ritengono essenziale agire con integrità e trasparenza, adottando una politica di tolleranza zero nei confronti di ogni pratica corruttiva ed a questo scopo operano in conformità alla Politica anticorruzione di AdF.

L'impegno al rispetto della politica anticorruzione da parte del contraente si estende a tutto il proprio personale (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) nonché a quello dei subappaltatori e dei subcontraenti.

Il contraente a questo scopo adotta misure ragionevoli per assicurare il rispetto dei contenuti della Politica e per prevenire comportamenti corruttivi da parte del personale proprio e dei suoi subappaltatori e subcontraenti, anche ispirandosi alla norma internazionale ISO 37001:2016.

Il contraente si rende disponibile a fornire ogni evidenza ed a ricevere audit specifici da parte delle funzioni di controllo interno di AdF, al fine di valutare l'efficacia delle misure anticorruzione adottate.

Nessuno dei dipendenti delle PARTI, e qualsiasi terza parte che agisca per loro o in loro nome, può avere alcun interesse o impegno che entri in conflitto con, o impedisca loro di, adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

Tutto il contratto deve essere eseguito nel rigoroso rispetto delle norme etiche e della legislazione applicabili.

I dipendenti delle PARTI, e qualsiasi soggetto terzo che agisca in loro nome, non effettueranno pagamenti di alcun genere, in nessun caso, né direttamente né indirettamente, ad alcuna delle PARTI allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o influenzare indebitamente qualsiasi processo decisionale. Ciò include pagamenti, o promesse di pagamento, in natura e/o in contanti, e qualsiasi altra offerta di beni o servizi.

Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione del presente contratto e giustifica la sua risoluzione e/o il ricorso a misure supplementari in conformità con la legislazione applicabile.

ART. 12 - PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione del servizio con applicazione delle penali con le modalità previste nell' allegato Elaborato 1.2 e all'art 64 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi Dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;

4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;

5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti;

6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;

7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate; | |
| | 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; | |
| | 11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; | |
| | 12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale; | |
| | 13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto; | |
| | 14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista; | |
| | 15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; | |
| | 16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore; | |
| | 17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati; | |
| | 18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva; | |
| | 19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione; | |
| | 20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti; | |
| | 21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite; | |
| | 22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto; | |
| | | |

23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione;

24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante;

25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore. In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 108 del d.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

ART. 14 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e Comportamentale adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel

Codice Etico e nel Codice Comportamentale darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

**Art. 15 – Applicazione e previsione della normativa di cui al
PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità

Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 17 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo

le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui

divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino

e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;

- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti";

- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;

- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;

- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;

- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86

Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Piero Ferrari)

Per xxxxxxxxxxxxxxxx. Firmato digitalmente *Il Legale Rappresentante* (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).